

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

---

ESAME LEGGE REGIONALE

Determinazione delle indennità dovute ai Presidenti e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione - Modifica alla L.R. n. 12 del 5.9.1972

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

Riesame legge regionale "Determinazione delle indennità dovute ai Presidenti e ai componenti degli organi di controllo sugli atti degli Enti Locali della Regione - Modifica alla L.R. n. 12 del 5.9.72"

Il Consiglio regionale ha riesaminato la seguente legge :

**Art. 1**

A decorrere dall'1/1/79 ai Presidenti ed ai componenti del Comitato regionale e delle Sezioni provinciali di controllo, non residenti nel Comune ove ha sede l'organo di controllo, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute del collegio.

Per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuta una indennità forfettaria in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente nel tempo per ogni chilometro percorso, nonché il rimborso di eventuali pedaggi autostradali.

**Art. 2**

A decorrere dall'1/1/79 ai Presidenti ed ai componenti degli organi di controllo che, previa autorizzazione del Presidente della Giunta regionale, si rechino fuori sede, per la partecipazione a convegni ed incontri di studio, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio; per i viaggi effettuati con mezzo proprio è dovuto il rimborso nella misura fissata dall'art. 1.

Per trasferte della durata non inferiore alle 24 ore è dovuta, inoltre, una indennità di L. 24.000=.

L'indennità di cui al comma precedente è proporzionalmente ridotta nel caso in cui la trasferta abbia una durata inferiore alle 24 ore.

E' data facoltà di chiedere, dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso delle spese dell'albergo di 1^ categoria; in tal caso la misura dell'indennità è ridotta di 1/3.

**Art. 3**

Sono abrogati gli articoli 3 e 5 della L.R. n. 12 del 5.9.72.

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

---

Art. 4

Al pagamento delle spese ed alle indennità previste dalla presente legge provvederà il Servizio Cassa Economale istituito presso l'Ufficio Provveditorato-Economato della Regione attraverso gli Economi Cassieri competenti per circoscrizione territoriale nei limiti e con le modalità stabiliti dalla L.R. 25 gennaio 1977, n. 2.

Art. 5

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a L. 30 milioni per il 1979, trova copertura sul cap. 36 "Spese per i componenti i Comitati di controllo - LL.RR. n. 12/72 e n. 5/73 - S.O", del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1979, approvato con L.R. n. 31 del 6.6.1979.

Per gli esercizi successivi gli oneri faranno carico ai corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci di previsione.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI  
F.to (Capozza-Galatone)

**CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA**

---

E' estratto del verbale della seduta dell'11 dicembre 1979  
ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)